



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	51654
Del	1 / 10 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	41 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Il decreto-legge in oggetto reca prescrizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, contenute, in particolare, negli articoli:

Art.1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

Art.2, commi 17-19. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3, comma 1. Razionalizzazione del patrimonio pubblico.

Art.4. Riduzione delle spese, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche.

Art.5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni.

Art.7, comma 42, 42 bis e ter. Contributi degli studenti, accorpamento dei consorzi universitari, proroga del mandato dei rettori nelle università.

Art. 14. Riduzione delle spese di personale.

Art. 1. Le disposizioni sul contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, contenute nell'art. 1, incidono sulle norme relative all'utilizzo delle convenzioni-quadro Consip, su quelle del codice dei contratti pubblici relative alla partecipazione alle gare e su quelle relative ai compiti dei dirigenti pubblici per contrastare la corruzione.

Al comma 1 si prevede una ipotesi di nullità del contratto nonché di illecito disciplinare e di responsabilità amministrativa per i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ed agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Si ricorda che la disciplina relativa all'obbligo o facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip prevede, per le Università, la facoltà di ricorrere alle convenzioni-quadro CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto fermo restando l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 specificato nell'art. 1, commi 449-450 della legge n. 296/2006, modificati dal decreto legge n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 e dal decreto legge in oggetto).

Inoltre l'art. 7 del decreto-legge n. 52/2012 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo, in precedenza previsto per le sole amministrazioni statali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Il comma 6 del decreto-legge in oggetto consente di istituire nell'ambito del mercato elettronico delle P.A. specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche.

Ai commi 7-9 dell'art. 1, per alcune categorie merceologiche si prevede l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento.

Le categorie specificate sono quelle dei beni energetici e di telefonia e potranno essere individuate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicherà il predetto obbligo.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

E' opportuno richiamare, sui servizi energetici, l'articolo 14 del D.L. n. 52/2012 che obbliga le amministrazioni pubbliche ad adottare, entro il 7 luglio 2014, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia del demanio, misure finalizzate al contenimento

dei consumi di energia e all'efficientamento dei suoi usi finali, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia e contratti di partenariato pubblico privato.

Il comma 2 prevede che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI) e il comma 2-bis reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, relative ai lavori che devono eseguire i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, aggiungendo un periodo che prevede l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, alla misura della garanzia che correde l'offerta e alla garanzia fideiussoria.

Il comma 3 e i commi da 10 a 16 recano disposizioni varie in materia di convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi.

In particolare, il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere in via temporanea allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi, nell'ipotesi in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza.

I commi 10 e 11 obbligano le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ed a Consip s.p.a. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni e prevedono l'istituzione di un elenco delle centrali di committenza.

Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro di offrire, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione.

Il comma 13 prevede il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

I commi da 14 a 16 recano norme di carattere transitorio, essenzialmente dirette a massimizzare i vantaggi derivanti dalle convenzioni-quadro.

Il comma 16-bis prevede che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

Il comma 24, novellando l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 mediante l'inserimento, dopo la lettera *l-bis*) di due nuove lettere *1-ter* e *1-quater*, assegna ai titolari di uffici dirigenziali generali compiti relativi al monitoraggio ed all'individuazione delle attività con più elevato rischio, volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Art. 2. I commi 1-16, relativi alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, non si applicano alle Università.

Alle Università si applicano i commi 17-19 che novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.

In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'informazione ai sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all'esame congiunto, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti.

La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nel processo di riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine si prevede che nell'organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 165/2001. Nei casi di esuberanti o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del citato D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esuberante e alla messa in mobilità.

Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive.

Il comma 1 dispone il "blocco" per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

L'art. 4 si occupa delle società pubbliche.

I commi 1-3 contengono misure sullo scioglimento o, in alternativa, sulla privatizzazione di società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, che prestano servizi nei confronti della PA, qualora il loro fatturato sia costituito, nell'anno 2011, per oltre il 90 per cento da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che, nel caso in cui l'amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso. I servizi già prestati, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Il comma 3 esclude dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame una serie di società, quali:



- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, tra i quali riconducibili i servizi pubblici locali;
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi del Codice degli appalti pubblici;
- le società Consip S.p.A. e Sogei S.p.A.;
- le società finanziarie partecipate dalle regioni;
- le società che gestiscono banche dati strategiche.

Il comma prevede, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo in esame non si applicano qualora non sia possibile per l'amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato, per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento.

I commi 4 e 5 fissano i criteri di composizione dei consigli di amministrazione di tali società.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Questi enti di diritto privato, se forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, con l'eccezione delle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, degli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative, delle cooperative sociali, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Il comma 7 obbliga le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad acquisire sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal citato Codice dei contratti pubblici, ma restano consentite le acquisizioni in via diretta di beni e servizi mediante convenzioni con le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative sociali.

Il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni non superi i 200.000 euro annui.

Per effetto del comma 9 le disposizioni limitative delle assunzioni nelle società pubbliche, contenute nell'art. 9 comma 29 del D.L. n. 78/2010, restano ferme sino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e vengono disposte ulteriormente a decorrere dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2015.



Pertanto, le singole società controllate dovranno far riferimento, in tema di politiche assunzionali, non più alla disciplina generale in materia, ma a quella che si applica all'amministrazione controllante.

Inoltre, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, possono ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009, e, per il biennio 2013 - 2014, non possono incrementare il trattamento economico dei dipendenti.

Il comma 12 impone alle amministrazioni vigilati di verificare il rispetto dei vincoli e attribuisce agli organi esecutivi e ai dirigenti delle società la responsabilità di far rispettare i vincoli posti dal decreto-legge. In caso contrario essi saranno chiamati a rispondere per tali violazioni, a titolo di danno erariale.

Si precisa, infine, che le disposizioni dell'art. 4 non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

L'art. 5 contiene varie disposizioni di riduzioni di spese.

I commi da 2 a 6 si occupano delle auto blu e pongono un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, stabiliscono il principio che l'uso esclusivo dell'autovettura possa aversi esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare, dispongono la valutabilità ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti dell'inadempimento delle disposizioni sopra menzionate e, a seguito della riduzione del parco autovetture delle amministrazioni, dispongono norme per il ricollocamento del personale addetto.

Il comma 7 pone il limite di 7 euro al valore dei buoni-pasto per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° ottobre 2012. Da tale data cessano le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

A decorrere dalla medesima data 1° ottobre 2012 le università statali devono riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.

I risparmi di spesa costituiscono economie di bilancio e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tuttavia, tali somme non possono essere utilizzate come risorse per la contrattazione collettiva.

Il comma 8 impone che le ferie, i riposi ed i permessi siano obbligatoriamente fruiti senza dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Tale disposizione si applica anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.



La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.

Il comma 9 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti.

Il comma 10 prevede l'obbligo (anziché la facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del citato decreto-legge n. 98/ 2011), a decorrere dal 1° ottobre 2012, di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino).

L'obbligo sopra detto può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose. Diversamente, gli atti e i contratti posti in essere in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 10-ter, novellando l'art. 8, comma 5, della L. 370/1999, dispone che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto il trattamento economico dell'omologo di pari anzianità, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell'incarico svolto in precedenza.

Sancisce, pertanto, l'illegittimità dell'attribuzione di assegni *ad personam* e la responsabilità amministrativa di chi delibera l'erogazione.

Il comma 11 prevede che nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, le amministrazioni valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione; tali obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

- ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse *performance* degli stessi;

Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale, secondo il successivo comma 11-bis, è effettuata dal dirigente in relazione:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

- al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

Ai dirigenti e ai dipendenti (con qualifica non dirigenziale) più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri descritti ai commi 11 e 11-bis, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo

compreso tra il 10 e il 30 per cento del trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie. Tale attribuzione avviene secondo le modalità previste all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 141/2011.

Si precisa che tale disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

Infine, il comma 11-*sexies* impone alle amministrazioni di rendere nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati sulla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.

L'articolo 6, commi da 1 a 16, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che le disposizioni (di cui ai commi 587, 588 e 589 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) in tema di obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei consorzi di cui le amministrazioni pubbliche fanno parte e delle società partecipate dalle medesime costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle fondazioni, associazioni, Aziende speciali, agenzie, enti strumentali, organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche.

L'art. 7, al comma 42, inserisce nell'art. 5 del D.P.R. 306/1997, che regola il limite della contribuzione studentesca universitaria rispetto al FFO, una disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso. In generale, si prevede di tener conto dei principi di equità, progressività e redistribuzione, degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare, della specifica condizione degli studenti lavoratori.

Con riferimento al reddito familiare ISEE, inoltre, si specifica che i limiti previsti dal decreto ministeriale non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso:

- il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro;
- il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro;
- il 100 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.

Infine, si dispone che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati in misura non inferiore al 50% ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del d.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri

interventi di sostegno al diritto allo studio. Il riferimento particolare è a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

Inoltre, per i tre anni accademici decorrenti dall'a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Istat).

Il comma 42-*bis* dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, cui affidare il compito di assicurare adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del MIUR, delle università, della scuola e della ricerca.

Il comma 42-*ter* reca l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 9, terzo periodo, della legge 240/2010 - secondo la quale il mandato dei rettori in carica al momento "dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6" è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo - che si interpreta nel senso che il momento di adozione del nuovo statuto è quello dell'adozione definitiva, dopo i controlli di legittimità e di merito effettuati dal Ministro.

L'art. 14 al comma 3, in materia di limiti assunzionali per le università, modifica l'articolo 66 comma 13 del D.L. n. 112/2008 e aggiunge un comma 13-*bis* che dispone:

“Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”.

Il MIUR, con nota del 19 luglio 2012, ha comunicato le modalità procedurali finalizzate ad attribuire a ciascun Ateneo il contingente delle assunzioni e, nelle more, ha invitato le Università a non procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, fatte salve le assunzioni del Piano straordinario dei Professori associati 2011, le assunzioni effettuate utilizzando punti organico, residui al 31 dicembre 2011, delle programmazioni 2010 e 2011, nella misura in cui negli stessi anni l'ateneo non sia stato sottoposto al blocco delle assunzioni e, infine, le assunzioni che gravano integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 49/2012.




Per maggiori approfondimenti si allegano:

- l'analisi sintetica del decreto legge effettuata dall'ufficio studi del CODAU;
- il testo del decreto legge.

Si suggerisce, comunque, una lettura approfondita del testo in esame e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

10

